



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 51 DEL 16/01/2026

OGGETTO: LUNGOMARE GIUSEPPE CANEPA E VIA MILANO

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-A10-A12 - TUNNEL
SUBPORTUALE DI GENOVA - PARZIALIZZAZIONE CORSIE DI MARCIA
- FASE 1**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso

che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e la Società Pavimental S.p.A. hanno stipulato un contratto di appalto di lavori per l'esecuzione dei lavori preliminari e propedeutici alla realizzazione del Tunnel Sub portuale di Genova nell'ambito dei "Progetti Speciali Genova" di cui all'Accordo del 14.10.2021 stipulato tra SPI, Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Lavori – Tender n. 69708 – Codice CIG n. 99047867F9 – Codice CUP n. H31B22002590007 – Commessa n. 0G269 – Contratto SAP n. 1100000930;

Esaminata

l'istanza inoltrata dalla società Amplia Infrastructures S.p.A., PG/2025/649038 del 17.12.2025, con la quale viene richiesta la modifica temporanea della viabilità con rimodulazione degli spazi destinati alla circolazione in un tratto di lungomare Giuseppe Canepa e della sosta veicolare in via Milano;

Preso atto

della nota trasmessa a mezzo e-mail dalla società Amplia Infrastructures S.p.A. in data 15.01.2026 (repertoriata sempre con riferimento PG/2025/649038 del 17.12.2025) con la quale comunica la nuova calendarizzazione delle lavorazioni in oggetto;

Tenuto conto

- che parte dei sedimi stradali su cui insistono le modifiche alla viabilità in oggetto non risultano essere di proprietà del Comune di Genova;
- che il Comune di Genova ritiene, anche in forza di quanto previsto dall'art. 14, c. 4, del D. Lgs. 285/1992, di esercitare, almeno per quanto concerne l'art. 7, c. 1 del medesimo, i poteri di Ente proprietario della Strada limitatamente alla redazione del presente provvedimento per quanto riguarda la disciplina della circolazione, in ragione della funzione del tratto stradale e in ordine alla fluidità ed organizzazione del traffico cittadino in un'arteria contraddistinta da grandi volumi di traffico;
- che, allo stato attuale, trattasi di viabilità soggetta a lavori di adeguamento dei calibri stradali e che, pertanto, la sua manutenzione ed esercizio così come la conservazione, mantenimento e custodia dei sedimi, della segnaletica, degli impianti e degli arredi, rimane sotto la diretta responsabilità del soggetto titolare della consegna (Autostrade per l'Italia) secondo gli accordi tra le parti;

Atteso che

l'esecuzione dei lavori in esame comporterà differenti modifiche alla circolazione veicolare nelle strade in oggetto all'attivarsi delle Fasi di cantierizzazione e degli apprestamenti necessari all'introduzione delle nuove prescrizioni viabilistiche;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento che evidenzia le modalità di impianto degli schemi segnaletici;

Visti

i piani di segnalamento temporaneo specifici per la fase in oggetto:

- *Progetto: TUNNEL SUB-PORTUALE DI GENOVA – LLA – CANTIERIZZAZIONE AREE*

PROSPICENTI STAZIONE DI RIFORNIMENTO Q8 – GEN0118_REV01 trasmesso dall'Impresa Esecutrice in data 09.01.2025;

• *“Divieti di sosta su Via Milano, direzione levante, tratta compresa tra il Varco Etiopia e la zona del torna indietro”* trasmesso dall'Impresa Esecutrice in data 17.12.2025;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 09.04.2024;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore **21:00** del giorno **20.01.2026** e fino alle ore **24:00** del giorno **28.02.2026**, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni.

Lungomare Giuseppe Canepa, tratto compreso tra l'impianto semaforico ubicato in corrispondenza della “Caserma Testero” e via Milano

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- conferma dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza STOP e di svoltare verso destra per i veicoli in uscita dal varco portuale “Etiopia”;
- conferma del divieto di fermata.

via Milano, tratto compreso tra lungomare Canepa e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di fermata.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

L'Impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R.

495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al possesso dei necessari titoli autorizzativi relativi all'occupazione delle aree nonché all'esecuzione delle opere.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA


All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.


Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della
presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE VIABILITA' LUNGOMARE CANEPA DIREZIONE LEVANTE scala 1:500





Divieti di sosta su Via Milano, direzione levante, tratta compresa tra il Varco Etiopia e la zona del torna indietro come da immagine sopra a partire dalle ore 21:00 di lunedì 07 gennaio 2026 fino a 31/12/2026.



Comune di Genova
Direzione Mobilità e Trasporti

**VALUTAZIONI DI POLIZIA STRADALE
espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013**

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Municipio: | Il Centro-Ovest | | |
| Protocollo Generale | 649038 | del | 17/12/2025 |
| Oggetto: | TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-A10-A12 – TUNNEL SUBPORTUALE DI GENOVA – PARZIALIZZAZIONE CORSIE DI MARCIA – FASE 1 | | |
| Richiedente: | AMPLIA INFRASTRUCTURES s.p.a. | | |
| Località: | LUNGOMARE CANEPA, VIA MILANO | | |

In merito alla richiesta di Ordinanza Dirigenziale temporanea si esprime:

| | |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Parere favorevole alle condizioni seguenti | X |
| Parere contrario (per le motivazioni indicate nel riquadro A) | |

| SI | NO |
|----|----|
| X | |
| X | |
| X | |

Dovrà essere garantito il transito pedonale

Dovrà essere garantito il transito veicolare

Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso

Riquadro A (motivi del diniego se è stato espresso parere contrario)

| |
|--|
| |
|--|

Riquadro B (ulteriori condizioni)

A cura dell'impresa esecutrice sia posizionata idonea segnaletica, anche di preavviso, ad evidenziare le modifiche alla viabilità introdotte con particolare riguardo alla segnaletica d'indicazione di uso corsie da posizionarsi nella carreggiata mare di Lungomare Canepa a ponente dell'impianto semaforico in modo da informare i conducenti dei veicoli delle direzioni consentite in relazione alla corsia impegnata. Le corsie lasciate al libero transito in direzione levante, in corrispondenza della cantierizzazione, altezza varco Etiopia dovranno avere larghezza minima pari a metri

3,50. Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente separate da quelle lasciate al libero transito veicolare e pedonale e le barriere installate provviste della segnaletica prevista compresi i dispositivi luminosi.

Dovrà essere previsto l'impiego di movieri nelle fasce orarie di maggior utilizzo del "Varco portuale" a sovraintendere, in particolare, l'innesto nella viabilità principale dei mezzi pesanti in uscita da detto varco.

Nei tratti ove sarà istituito il divieto di fermata veicolare dovrà essere posizionata idonea segnaletica nei tempi (almeno 48 ore prima) e modi previsti dalla vigente normativa dandone comunicazione al Distretto di Polizia Locale territorialmente competente.

La segnaletica orizzontale necessaria alle modifiche, laddove non sia previsto il rifacimento del manto stradale, dovrà essere realizzata in materiale facilmente asportabile e che non lasci traccia sulla sede stradale.

Riquadro C (provvedimenti richiesti)

dalle ore **21:00** del giorno **20.01.2026** e fino alle ore **24:00** del giorno **28.02.2026**, nei sottoelencati segmenti stradali siano stabilite le seguenti prescrizioni.

Lungomare Giuseppe Canepa, tratto compreso tra l'impianto semaforico ubicato in corrispondenza della "Caserma Testero" e via Milano

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- conferma dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza STOP e di svoltare verso destra per i veicoli in uscita dal varco portuale "Etiopia";
- conferma del divieto di fermata.

via Milano, tratto compreso tra lungomare Canepa e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di fermata.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

L'Impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Riquadro D (eventuali considerazioni)

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.

Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale 20/03/1998 n.12.

L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati nei tempi e modi previsti dall'istanza per l'ottenimento del provvedimento di traffico (ordinanza).

La segnaletica stradale dovrà essere installata e tracciata come da Piano di Segnalamento Temporaneo approvato dalla Direzione Mobilità.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002.

L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le prescrizioni impartite.

In caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente preavviso in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione di alternative, o le opportune soluzioni organizzative.

In caso di lavori in prossimità delle fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico, ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della fermata bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata a ist.ispettorato@amt.genova.it e istcontrollori@amt.genova.it;

In caso di lavori che interessano spazi pubblici adibiti a parcheggio o posteggio a pagamento di veicoli dati in concessione dal Comune a Società o soggetti terzi, l'estensione degli spazi sottratti a tali utilizzi e la durata in tempo della temporanea inagibilità dovranno essere comunicati con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire alle Società o terzi aventi titolo, nonché alla Direzione Mobilità del Comune di Genova, i necessari sopralluoghi e interventi e le relative connesse contabilità.

In prossimità delle fermate dei servizi pubblici di trasporto dovrà essere installata idonea copertura dello scavo.

In caso di lavori che interessino spazi pubblici adibiti a parcheggio per persone con impedita o limitata capacità motoria dovrà essere individuata, in base alle esigenze dell'avente titolo, idonea area ove collocare temporaneamente gli stalli occupati dal cantiere.

Le prescrizioni, date anche oralmente, dal personale della P.L. intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei lavori), dovranno essere prontamente adempiute.

Dovranno essere osservate le disposizioni del **Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali di cui alla D.C.C. n. 33/2021** in particolare per quanto consti gli art. 10 (Ripristini provvisori e definitivi), 11 (Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti), 12 (Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo), 15 (Strade sensibili).

Il materiale di risulta dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica discarica.

Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco...) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinchè le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.

In caso di presa in consegna anticipata, dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 230.

Parere di Polizia Stradale redatto a Genova in data:

| GIORNO | MESE | ANNO |
|--------|------|------|
| 14 | 01 | 2026 |

L' Agente di Polizia Locale

Igor Gregoli